



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) – 2021 – 2023 – PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE.

Il giorno 30 del mese di dicembre 2021 in una sala del Palazzo Comunale si sono incontrati,

per la parte pubblica (come da deliberazione G.C. 27/01/2021 n. 7)

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Perotti Marina	Segretario Generale – Presidente della Delegazione	X	
Gola Germano	Dirigente Dipartimento Istruzione, Cultura, Sport, Assistenza e Tempo libero - Componente	X	
Pecollo Elena	Dirigente Dipartimento Finanziario – Componente	X	

per la parte sindacale

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
Pastrone Giancarlo DIREL Piemonte – Sindacato Dirigenti e Direttivi Enti Locali	Rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali firmatarie del CCNL	X	

Premesso che:

- in data 22 dicembre 2021 le parti si sono incontrate e che nel predetto incontro è stato siglato l'accordo per la distribuzione delle risorse decentrate al personale delle categorie per l'anno 2021 come da relativo verbale sottoscritto in pari data;
- il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole e con delibera 29 dicembre 2021 n. 274 è stata autorizzata la sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) 2021 – 2023 per il personale dirigenziale e del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2021 che di seguito si riporta:

Premesso che, in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale dell'area delle funzioni locali, in prosieguo CCNL;

Dato atto che in base al disposto dell'art. 57 del Ccnl 17 dicembre 2020, dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste dalle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia;

Richiamato l'art. 45 del Ccnl 17 dicembre 2020 che disciplina le materie della contrattazione integrativa;

Atteso che con nota prot. n. 39.852 del 3 dicembre 2021 trasmessa a mezzo pec, l'ente ha convocato la delegazione sindacale per il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 10,00, al fine di attivare la contrattazione collettiva integrativa ex art. 8 Ccnl 17 dicembre 2020, indirizzando la stessa alle

seguenti organizzazioni sindacali: Segreteria Provinciale Cgil, Segreteria Provinciale Cisl, Segreteria Provinciale Uil, Direl Piemonte – Sindacato Dirigenti e Direttivi Enti Locali, Fedir Piemonte, Direr ;

Preso atto che, in esito a questa convocazione l'unica organizzazione sindacale che ha dato riscontro è stata la Direl Piemonte – Sindacato Dirigenti e Direttivi Enti Locali che ha richiesto di attivare la riunione sulla piattaforma meet ;

Richiamata a tal fine la corrispondenza intercorsa via mail con fissazione della riunione in data odierna tramite collegamento meet con il rappresentante dell'organizzazione sindacale e la parte datoriale riunita in presenza presso l'ente;

In apertura della riunione, dopo le presentazioni di rito, la parte pubblica procede con l'illustrazione della situazione dell'ente in cui operano n. 3 dirigenti e degli atti adottati per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali e precisamente: la deliberazione della giunta comunale n. 239 del 2 dicembre 2021 con la quale di sono quantificate le risorse ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. e) del Ccnl 17 dicembre 2020 nonché la determinazione dirigenziale n. 794 del 3 dicembre 2021 di costituzione del fondo per l'anno 2021, atti per i quali si è acquisito il previo parere del collegio dei revisori dei conti;

Le parti affrontano successivamente i contenuti dell'ipotesi di contratto decentrato che viene allegata al presente verbale unitamente allo schema riportante la costituzione del fondo per il trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2021.

Le parti concordano sui contenuti dell'ipotesi e danno atto che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo 2021 – 2023 seguirà la procedura per la stipula definitiva prevista dall'art. 8 del Ccnl 17 dicembre 2020 e da quanto disposto dal d.lgs. 165/2001.


Letto, confermato e sottoscritto.

Mondovì, li 30/12/2021

Per il **COMUNE DI MONDOVI'**

Il Presidente della Delegazione di Parte Pubblica:

I componenti della Delegazione:



Per la **DELEGAZIONE di PARTE SINDACALE**

Il rappresentanti Sindacali Territoriali

.....

CITTA' DI MONDOVI'

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) 2021-2023

PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA

(Art. 8 CCNL 17/12/2020)

1 Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato del Comune di Mondovì con qualifica dirigenziale.

2 Il presente contratto concerne il periodo temporale decorrente dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 ai fini normativi, mentre per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, lett. a) del Ccnl 17.12.2020 si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021 e conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo.

ART. 2 CRITERI E RISORSE PER L'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA ECONOMICA

(Artt. 31 e 45, comma 1, lett. g) CCNL 17.12.2020)

1 In merito alla quantificazione delle risorse destinate all'applicazione della clausola di salvaguardia le parti ne prevedono il finanziamento con i risparmi generati sul fondo a seguito di processi di riorganizzazione.

2 A tal fine le parti fanno espresso richiamo ai contenuti dell'art. 31 del Ccnl 17.12.2020.

3 In merito ai criteri per la determinazione della percentuale di salvaguardia le parti stabiliscono tale percentuale nella misura del 75% del differenziale tra il valore della posizione precedentemente ricoperta e quella attribuita in esito alla riorganizzazione.

ART. 3 CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO TRA QUOTA DESTINATA ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E QUOTA DESTINATA ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

(Art. 45, comma 1, lett. a) CCNL 17.12.2020)

1 La quota del fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato da destinare a retribuzione di risultato è fissata al 20%. La puntuale individuazione della percentuale spettante, avverrà in sede di costituzione del fondo sugli importi resi disponibili successivamente al finanziamento della retribuzione di posizione delle figure, all'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia e dell'integrazione del trattamento economico spettante al dirigente incaricato ad interim, rapportando il fondo totale disponibile per la retribuzione di risultato al valore di ciascuna posizione dirigenziale;

2 La quota del fondo da destinare a retribuzione di posizione deve garantire il finanziamento delle retribuzioni di posizione risultanti dall'applicazione delle metodologie per la quantificazione delle retribuzioni di posizione approvata dall'ente effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione in data 27 giugno 2013 ed approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 19 dicembre 2013 con efficacia dall'anno 2014. Qualora l'ammontare complessivo delle retribuzioni di posizione non garantisca quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le stesse dovranno essere proporzionalmente riparametrate.



3. Eventuali risorse destinate a finanziare retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare, potranno essere destinate a retribuzione di risultato del medesimo anno a condizione che le stesse siano correlate ad un incremento dei risultati.

4. Eventuali risorse destinate a finanziare retribuzione di risultato che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare, incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato dell'anno successivo.

5. Le parti danno atto che fino a quando non verrà modificata la metodologia per la quantificazione delle retribuzioni di posizione non si provvederà ad effettuare contrattazioni annuali per definire criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra retribuzione di posizione e di risultato.

6. Le parti convengono che, per l'anno 2021, la ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, complessivamente pari ad €. 108.918,20 è così ripartita:

Descrizione	Importo	Percentuale
Retribuzione di Posizione	82.118,92	75,395%
Retribuzione di Risultato	26.799,28	24,605%
Totale	108918,20	100%

ART. 4 INCARICHI AD INTERIM

(Art. 45, comma 1, lett. C) CCNL 17.12.2020)

1. Il trattamento economico spettante al dirigente incaricato ad interim è integrato nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo in relazione al servizio prestato, considerato il corretto svolgimento dei compiti istituzionali e le risultanze dell'attività svolta, la cui misura è definita nella percentuale del 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l'incarico. L'effettivo valore della retribuzione di risultato erogata dipenderà comunque dall'esito della valutazione sulla base del sistema adottato dall'Ente.

2. Ad un dirigente non potranno essere conferiti contemporaneamente più incarichi ad interim.

3. Qualora l'incarico ad interim dovesse protrarsi per un periodo superiore a n. 12 mesi l'Ente adotterà sistemi di avvicendamento tenendo conto delle professionalità richieste per ricoprire il posto vacante.

ART. 5 WELFARE INTEGRATIVO

(Artt. 32 e 45, comma 1, lett. d) CCNL 17.12.2020)

1. In applicazione dell'art. 32 del Ccnl 17.12.2020, le parti danno atto che in merito all'applicazione del welfare integrativo aziendale, pur non sussistendo, allo stato, le condizioni applicative in quanto non sono presenti precedenti destinazioni a tale titolo a carico del bilancio comunale, si impegnano, nel periodo di vigenza del contratto integrativo, a valutare l'attivazione di benefici, utilizzando, qualora disponibili, i risparmi conseguiti all'esito dell'attribuzione della retribuzione di risultato, nei limiti previsti dall'art. 32 comma 2 del CCNL 17/12/2020".

ART. 6 DISTACCO SINDACALE

(Artt. 61 e 45, comma 1, lett. i) CCNL 17.12.2020)

1. Ai dirigenti in distacco sindacale compete, oltre allo stipendio tabellare e agli eventuali assegni ad personam o Ria in godimento, un elemento di garanzia della retribuzione nella percentuale pari al 60% delle voci retributive conseguite dagli stessi nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e quelli previsti da specifiche disposizioni di legge.
2. L'onere dell'elemento di garanzia è a totale carico del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.
3. La quota dell'elemento di garanzia sarà erogata mensilmente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 61, comma 3 del Ccnl 17.12.2020.
4. In caso di distacco part-time o frazionato, l'elemento di garanzia è riproporzionato in base alla corrispondente percentuale di distacco.

ART. 7 DIRITTO DI SCIOPERO

(Art. 45, comma 1, lett. f) CCNL 17.12.2020)

1. Le parti, relativamente alla regolamentazione del diritto di sciopero a garanzia dei servizi minimi essenziali, concordano i seguenti esoneri alla luce delle peculiarità e caratteristiche dei settori facenti capo alle varie direzioni, facendo specifico rimando al protocollo d'intesa sottoscritto il 5 giugno 2003 volto a definire i "Criteri per l'individuazione delle professionalità e delle categorie di personale formanti i contingenti necessari a garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali" nel quale sono stati individuati quali servizi pubblici da considerare essenziali :

- a) Stato civile ed elettorale;
- b) Igiene sanità ed attività assistenziali;
- c) Attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica;
- d) Produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
- e) Servizi concernenti l'istruzione pubblica;
- f) Servizi del personale.

ART. 8 FORMAZIONE

(Art. 51 CCNL 17.12.2020)

1. Le parti, relativamente al finanziamento delle attività di formazione, concordano nella destinazione di una quota annua non inferiore all'1% del monte salari della dirigenza, costituendo la formazione e l'aggiornamento professionale un metodo permanente teso ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali tecniche e lo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali necessarie allo svolgimento efficace dei ruoli.



ART. 9 CLAUSOLA FINALE

1. Dalla decorrenza del presente contratto integrativo e per tutta la sua durata, la parte datoriale e le OO.SS. si potranno incontrare ogni anno per valutare la necessità di proporre eventuali variazioni e modifiche che si rendessero necessarie.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli si rinvia al Contratto Collettivo Nazionale.
3. Il presente contratto collettivo integrativo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.



**CITTA' DI MONDOVI'
PROVINCIA DI CUNEO**

FONDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA ANNO 2021

DISPOSIZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
ART. 57 C. 2 LETT A) CCNL 17.12.2020	UNICO IMPORTO ANNUALE DI TUTTE LE RISORSE CERTE E STABILI DESTINATE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO COMPRESSE QUELLE DI CUI ALL'ART. 56 E LE RIA	ART. 26 C. 1 LETT A) CCNL 23.12.1999 94410 ART. 26 C. 1 LETT D) CCNL 23.12.1999 1774 ART. 26 C. 1 LETT F) CCNL 23.12.1999 517,4 INTEGRAZIONI FONDI DA RINNOVI CONTRATTUALI DAL 1999 IN POI 25933 ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' 130,55 ART. 56, C.1 CCNL 17.12.2020 INCREMENTO DELL'1,53% DEL MONTE SALARI DIRIGENZA ANNO 2015 4556,95
ART. 57 C. 2 LETT B) CCNL 17.12.2020	RISORSE PREVISTE DA DISPOSIZIONI DI LEGGE COMP. ART. 43 L. 449/1997 - ART. 24 C.3 DLGS 165/01	0
ART. 57 C. 2 LETT C) CCNL 17.12.2020	IMPORTO CORRISPONDENTE ALLE RIA NON PIU' CORRISPOSTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERV. DAL 2021(CONFLUISCE NEL FONDO DELL'ANNO SUCC ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO)	0
ART. 57 C. 2 LETT C) CCNL 17.12.2020	IMPORTO UNA TANTUM CORRISPONDENTE AI RATEI DELLE RIA NON PIU' CORRISPOSTI AL PERS. CESSATO DAL SERV. NELL'ANNO PRECEDENTE (CON DECORRENZA DAL 201) NEI LIMITI DELLE MENSILITA' POST CESSAZIONE DAL SERVIZIO	0
ART. 57 C. 2 LETT D) CCNL 17.12.2020	LE SOMME CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ONNICOMPRESIVITA' DELLA RETRI- BUZIONE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CCNL 17.12.20	0
ART. 57 C. 2 LETT E) CCNL 17.12.2020	NELLA COMP DI FIN RIENTRA LA QUOTA EX ART. 26 C. 3 DEL CCNL 23.12.1999 PER ATT DI NUOVI SERV. O PROCESSI DI RIORGANIZ. FIN. ALL'INCR QUALI QUANT DEI SERVIZI ESISTENTI E LE QUOTE DI CUI ART. 26 C. 2 DEL CCNL 23.12.1999 (1,2% DEL MS 1997) SUBORD ALLA SUSSIST NELL'ENTE DELLA RELAT CAP DI SPESA	55991,87 1702,58

TOTALE ANNO 2021

185016,35

D.LGS. 25/05/2017 N. 75 ART. 23 C.2	A DECORRERE DAL 1° GENN. 2017 L'AMM. COMPL DELLE RISORSE DEST ANNUAL AL TRATT ACC DEL PERS NON PUO' SUPERARE IL CORR IMP DELL'ANNO 2016	FONDO DIRIGENTI 2016	104361,25	ABB QUOTA ECC LIMITE 2016	-76098,15
		ART. 57, C. 3 DEL CCNL 17.12.2020		ECONOMIE RETR POS E RISULTATO AP MIGLIOR CONTR	0
		RISORSE EX ART. 56, C 1 DEL CCNL 17.12.2020 (INCREM DELL'1,53% DEL MONTE SAL 2015)		(IMPORTO NEUTRAL RISPETTO AL LIMITE FDO 2016 EX ART. 11 DL 135/2018	-4556,95
	TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI ED INTEGRAZIONI FONDO 2021 AL NETTO DELLE DECURTAZIONI				108918,20 104361,25

